



12137.21

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE CIVILE

TRIBUTARIA

Oggetto:

Composta da:

Ernestino Luigi Bruschetta - Presidente -

Paolo Catalozzi - Consigliere -

Roberto Succio - Consigliere Relatore -

Pierpaolo Gori - Consigliere -

Fabio Antezza - Consigliere -

R.G.N.

6507/2014

Cron. 12137

AC - 10/12/2020

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6507/2014 R.G. proposto da
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore *pro tempore*,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con
domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura
Generale dello Stato;

- *ricorrente* -

Contro

(omissis) s.r.l. in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*

- *controricorrente* -

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Molise
n. 05/01/13 depositata il 23/01/2013, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del
10/12/2020 dal Consigliere Roberto Succio;

Rilevato che:

12137
/2020

- con la sentenza impugnata la CTR molisana rigettava l'appello dell'Ufficio e pertanto confermava la sentenza di primo grado che aveva dichiarata la illegittimità dell'atto impugnato, avviso di accertamento per IVA 2002;
- ricorre a questa Corte l'Amministrazione Finanziaria con atto affidato a tre motivi; la società contribuente è rimasta intimata;

Considerato che:

- con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c. per extrapetizione in relazione all'art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR sia ecceduto dall'oggetto del giudizio ritenendo l'accertamento eseguito in assenza dei presupposti giuridici dello stesso, censura questa mai mossa dal contribuente che invece si sarebbe limitato a sostenere l'infondatezza dei contenuti dell'accertamento, sia deciso in ordine alla inesistenza oggettiva delle operazioni intercorse tra la contribuente e le società (omissis) e (omissis), mentre le stesse erano stata contestate come soggettivamente inesistenti;
- il motivo è fondato unicamente con riguardo alle operazioni intercorse tra la società intimata e la sua fornitrice (omissis);
- in primo luogo, va preso atto di come la CTR abbia ritenuto che le operazioni intercorse con (omissis) (o (omissis) in alcuni passi della sentenza) non fossero oggettivamente inesistenti, come si evince dalla motivazione quando si scrive che "questa Commissione non rileva alcuna inesistenza oggettiva delle transazioni commerciali intercorse tra la società (omissis) s.r.l. e le società (omissis) nonché (omissis)" (pag.3 quinto periodo);
- e ciò perchè "la ditta (omissis) esercente attività di impresa edile provvedeva ad effettuare prestazioni lavorative in favore della appellata aventi ad oggetto la realizzazione di lavori edili attinenti lo stabilimento presso cui la stessa svolgeva la propria attività, a nulla rilevando a tal fine la scarsità dei mezzi strumentali e del personale in uso impiegati per l'esecuzione dei suddetti lavori" (pag. 3 penultimo periodo); secondo la CTR quindi le opere edili sono state per davvero realizzate, tanto che "la società appellata aveva alle proprie dipendenze lavoratori i quali

svolgevano regolare attività lavorativa presso il capannone aziendale dichiarato agibile dalla Regione Molise" (pag. 3 terzultimo periodo);

- tali statuizioni, che escludono la natura oggettivamente inesistente delle prestazioni contestate, hanno del tutto trascurato quanto contestato dall'Ufficio; l'Erario ha ritenuto sussistente in questo caso, come risulta dall'avviso di accertamento in parte trascritto in ricorso e prodotto in questo giudizio di Legittimità, un "meccanismo di truffa basato sull'interposizione", tipicamente diretto a realizzare operazioni soggettivamente inesistenti;
- e infatti, gli elementi presuntivi dedotti dall'Amministrazione Finanziaria (la mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali e il mancato versamento dei tributi, la restituzione dei pagamenti) ben potevano e possono esser posti a base di una contestazione anche di inesistenza soggettiva delle operazioni oggetto di rilievo;
- in ordine a tal contestazione, quindi, la CTR ha effettivamente omesso di pronunciarsi sulla contestata inesistenza soggettiva delle operazioni intercorse con (omissis), avendo in concreto limitato il proprio giudizio di fatto sulla constatazione dell'effettività oggettiva delle operazioni in parola il che - specialmente ai fini IVA - costituisce evidente violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c.;
- il secondo motivo censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 19 e 21 d.P.R. n. 633 del 1972 e degli artt. 2697 e 2700 c.c., per omessa considerazione di fatti decisivi e controversi in relazione all'art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. per avere la CTR ignorato, quanto alle operazioni intercorse con (omissis), una serie di elementi di fatto dedotti e provati dall'Ufficio disattendendoli senza prova contraria ad opera del contribuente;
- il terzo motivo di ricorso si incentra poi sulla violazione degli artt. 19 e 21 d.P.R. n. 633 del 1972 e degli artt. 2697 e 2700 c.c. e sulla omessa considerazione di fatti decisivi e controversi in relazione agli artt. 3 e 5 c.p.c. per avere la CTR affermato senza la minima motivazione e anzi per inciso come fosse fatto pacifico la regolarità delle operazioni poste

in essere con (omissis), con ciò ritenendole inattaccabili sia sotto il profilo oggettivo sia sotto quello soggettivo;

- i motivi possono esaminarsi congiuntamente e, alla luce della decisione sul motivo che precede, sono assorbiti;
- in conclusione, quindi, il ricorso va accolto limitatamente alla censura relativa alle operazioni intercorse con (omissis) di cui al primo motivo; i restanti motivi sono assorbiti;
- la sentenza impugnata è conseguentemente cassata con rinvio al giudice dell'appello per l'ulteriore corso;

p.q.m.

accoglie il primo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Molise che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2020.

Il Presidente

Ernestino Luigi Bruschetta

